



## PATENTE SPECIALE

**I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero.** Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono, guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis (art.116 comma 5).

Per ottenere il certificato di idoneità il disabile deve sottoporsi ad una visita presso l'apposita Commissione Medica Locale. Durante la visita di accertamento il disabile può presentare ulteriore documentazione clinica (purchè rilasciata da un servizio di riabilitazione o da uno specialista della propria malattia invalidante) e farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. Il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale ha validità di sei mesi. Sul certificato vengono specificati quali dispositivi il disabile deve applicare sul proprio autoveicolo e gli stessi saranno riportati sul foglio rosa e sulla patente di guida con un codice cumulativo.

Nel caso di obbligo dell'uso di dispositivi di guida, i veicoli modificati devono essere collaudati dal Dipartimento Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione Civile). Alla pratica deve essere allegata fotocopia leggibile e completa in ogni sua parte della carta di circolazione del veicolo che si intenderà utilizzare per la prova pratica di guida (evidenziare sulla fotocopia della c.c. gli adattamenti ).

L'esame di guida deve essere sostenuto con veicolo adattato in base alla minorazione del candidato e può essere di proprietà di questo o di terzi.

**Ricorso:** Avverso il giudizio espresso il candidato può presentare ricorso gerarchico e ottenere di essere sottoposto a una nuova visita. Il ricorso va inviato entro 30 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MOT 5 - via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma ([modulo](#)). Il richiedente sarà poi contattato dalla Direzione Generale M.C.T.C. e informato della data e del luogo in cui recarsi per il nuovo accertamento. Anche in questa nuova visita il candidato può far(modulo)si assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

## REQUISITI MINIMI PER CONSEGUIRE LA PATENTE SPECIALE

Categoria	Vista	Udito	Arti	Tempi di reazione
<b>A speciale</b>	- se monocolo o con visus inferiore a 1/1: 8/10 nell'altro occhio raggiungibili con qualsiasi correzione di lenti, anche solo a contatto	Per entrambi gli orecchi inferiore a 2 metri anche con protesi (obbligo di specchi su ambedue i lati)	con adeguata protesi e/o adattamento del veicolo Adattamenti al veicolo in caso di minorazioni invalidanti agli arti:  <a href="#">autoveicoli</a>  <a href="#">motocicli e ciclomotori</a>	
<b>B speciale</b>	- se con almeno 1/10 in un occhio: 8/10 complessivi, raggiungibili con qualsiasi correzione di lenti (anche solo a contatto) con differenza non sup. a 3 diottrie se sferiche			
<b>C speciale:</b> abilita alla guida di autoveicoli con massa complessiva non superiore a 11,5 tonnellate (articolo 116 Codice della Strada)	14/10 complessivi con 5/10 per l'occhio che vede di meno, raggiungibili con qualsiasi correzione di lenti (anche a contatto) con differenza non superiore a 3 diottrie e visus naturale di almeno 1/10.  Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate ne' confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se e' colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa (art.322 Codice della strada).	4 metri e 2 metri per l'orecchio che sente di meno anche con protesi (obbligo di specchi su ambedue i lati) (art. 326 Codice della strada)	con adeguata protesi- ortesi e/o adattamento del veicolo (art. 327 Codice della strada)	a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, entro quarto decile della scala decilica
<b>D speciale:</b> abilita alla guida di autoveicoli aventi numero di posti a sedere, escluso il conducente, non superiore a 16				

### ART. 320 - (MALATTIE INVALIDANTI)

Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate:

#### A. Affezioni cardiovascolari.

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla commissione medica locale che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli conducibili con le patenti delle categorie C, D, E.

#### B. Diabete.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso. La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare.